



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Roma, 24 maggio 2017, prot. 193627

ALLA SIG.RA ...omissis...

PEC: [...omissis...](#)

e per conoscenza

CCIAA DI LECCE

(Ufficio del registro delle imprese)

**OGGETTO: Modifica degli atti costitutivi di società start-up, costituita con atto notarile. DM 28 ottobre 2016 e DD 4 maggio 2017**

---

Con nota PEC 17 maggio 2017 è stato richiesto allo scrivente Ministero un parere in merito alla possibilità di modificare tramite l'atto standard approvato con DM 28 ottobre 2016 e successivo DD 4 maggio 2017, un atto costitutivo di società a responsabilità limitata start-up innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di Lecce, redatto da notaio.

Nella nota si argomenta la possibilità di redazione dell'atto modificativo tramite la procedura speciale stabilita dalle norme menzionate, in virtù del richiamo da queste operato all'art. 25 del DL 179 del 2012 e all'art. 4, comma 10 bis, del DL n. 3 del 2015.

In merito a quanto sopra riassunto si evidenzia quanto segue.

La norma citata (art. 4 comma 10 bis) delega il Ministero a predisporre i modelli standard di atto costitutivo e modificativo delle società start-up innovative. Con particolare riferimento all'atto di modifica la disciplina delegata, richiamata in oggetto, ha ritenuto opportuno limitare la possibilità di modifica degli atti, tramite lo standard ministeriale, solo se redatti originariamente in forma diversa dall'atto pubblico.

In sostanza la norma derivata ha previsto che gli atti costitutivi pubblici di start-up possano essere modificati solo tramite atto pubblico, mentre quelli costituiti sulla base dello standard possono essere modificati con atto standard ovvero con atto pubblico.

La soluzione prescelta si fonda sul principio di specialità ed eccezionalità delle norme citate rispetto alla disciplina ordinaria della costituzione e modifica delle società di capitali come riveniente dal Codice civile, non estensibile oltre i confini dettati dal legislatore della delega.



Pertanto si deve ritenere che la posizione negativa espressa dalla Camera di commercio di Lecce sia legittima e rispondente al dettato normativo.

*f.to Fiorentino*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)